

# Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 2008<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

### I

La legge del 2 aprile 1908<sup>4</sup> sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

#### *Art. 54*

Cambiamento di  
proprietario

<sup>1</sup> Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

<sup>2</sup> Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

<sup>3</sup> L'impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

<sup>4</sup> Gli articoli 28 e seguenti si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 1 RS 101
- 2 FF 2008 6745
- 3 FF 2008 6755
- 4 RS 221.229.1

